

Corsie ciclabili

Le corsie ciclabili sono state introdotte di recente con l'Art.229 del **Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020** (c.d. "**Decreto Rilancio**", convertito in legge con Legge n. 77 del 17 luglio 2020), che ne ha introdotto la definizione modificando l'Art.3 del Codice della Strada (D.L. 285/1992). Ancora più di recente è stato convertito in legge il Decreto-legge n.76 del 16 luglio 2020 (c.d. "**Decreto Semplificazioni**"), che all'Art.49 modifica ulteriormente la definizione e applicabilità delle stesse.

Nel Codice della Strada viene quindi introdotta all'Art.3, comma 1 numero 12-bis) la definizione di corsia ciclabile come: *parte longitudinale della carreggiata, posta di norma a destra, delimitata mediante una striscia bianca, continua o discontinua, destinata alla circolazione sulle strade dei velocipedi nello stesso senso di marcia degli altri veicoli e contraddistinta dal simbolo del velocipede. La corsia ciclabile può essere impegnata, per brevi tratti, da altri veicoli se le dimensioni della carreggiata non ne consentono l'uso esclusivo ai velocipedi; in tal caso essa è parte della corsia veicolare e deve essere delimitata da strisce bianche discontinue. La corsia ciclabile può essere impegnata da altri veicoli anche quando sono presenti fermate del trasporto pubblico collettivo e risulta sovrapposta alle strisce di delimitazione di fermata di cui all'articolo 151 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.495. La corsia ciclabile si intende valicabile, limitatamente allo spazio necessario per consentire ai veicoli, diversi dai velocipedi, di effettuare la sosta o la fermata nei casi in cui vi sia fascia di sosta veicolare laterale, con qualsiasi giacitura.*

Analizzando la definizione anche rispetto alle norme vigenti si può assumere che:

1. la corsia ciclabile è uno **spazio destinato alla circolazione esclusiva dei velocipedi** in senso monodirezionale coerente con quello degli altri veicoli;
2. la corsia ciclabile **può essere valicata dagli altri veicoli, per brevi tratti**, solo se tracciata con **striscia tratteggiata**, quando le dimensioni della carreggiata non ne consentono l'uso esclusivo da parte dei velocipedi; la corsia ciclabile può essere valicata anche quando si sovrappone ad una fermata bus o affianca spazi di sosta a bordo strada; è evidente che gli altri veicoli siano tenuti a dare la precedenza alle bici;
3. quando la corsia ciclabile è tracciata con linea tratteggiata, essa diventa **parte della ordinaria corsia veicolare**, quindi va tracciata all'interno della corsia veicolare, di cui non va a ridurre l'ampiezza originale da linea di margine a mezzzeria;
4. **la corsia ciclabile non va confusa con la "pista ciclabile su corsia riservata"** (art. 4 D.M. 557/99, art. 142 e figura II 427/b Regolamento C.d.S.), che va segnalata con apposito segnale verticale invece realizzata a fianco ma "fuori" dalla corsia di marcia;
5. in merito all'obbligo d'uso delle corsie ciclabili il Decreto Semplificazioni modifica il comma 9 dell'Art.182 del Codice della Strada sulla circolazione dei velocipedi, dicendo che **i velocipedi devono transitare sulle piste loro riservate ovvero sulle corsie ciclabili...**, aggiungendo poco dopo che **le norme previste dal regolamento per la circolazione sulle piste ciclabili si applicano anche alla circolazione sulle corsie ciclabili...**



La nuova definizione non è stata accompagnata da un regolamento o da linee guida per la realizzazione, quindi la sua corretta applicazione rimane prerogativa e responsabilità del progettista.

A seguire si elencano quindi alcuni elementi di **buona prassi** che si ritiene importante adottare per rendere efficace e sicuro l'utilizzo di questa nuova utile fattispecie di percorso che, si ricorda, è già molto utilizzato all'estero, dove generalmente è conosciuto come "bike lane".

LARGHEZZA. La norma non fornisce indicazioni in merito alle larghezze, sia della corsia ciclabile sia della sezione utile da lasciare disponibile agli altri veicoli per la marcia senza invasione della corsia ciclabile stessa. La larghezza della corsia ciclabile va quindi calibrata con attenzione rispetto ad alcuni elementi di analisi:

- larghezza della corsia veicolare, il cui modulo deve essere calibrato tra quelli individuati dalla norma per le diverse categorie di strada; nel caso di corsia valicabile delimitata da striscia tratteggiata, andrà posta attenzione alla sezione "residua" di corsia veicolare; per evitare che gli autoveicoli transitino costantemente sopra la striscia tratteggiata della corsia contravvenendo alla norma, si ritiene che tale sezione residua debba essere ampia almeno 2,50 m (larghezza dei mezzi più ingombranti secondo il Codice della Strada); qualora tale sezione non fosse disponibile e i flussi di traffico fossero abbastanza ridotti da rendere occasionale l'incontro di due veicoli in sensi di marcia opposti, si può valutare la cancellazione della mezzera;
- presenza di un fondo continuo e senza interferenze (sosta auto, caditoie, radici, asfalti ammalorati, cunette per scolo acque, ...) sul lato destro della carreggiata; una corsia ciclabile troppo stretta potrebbe costringere il ciclista a muoversi in uno spazio non sicuro;
- limiti di velocità imposti: più basso è il limite di velocità, minore è la sezione necessaria alla marcia (senza invasione della corsia ciclabile) degli altri veicoli;
- presenza di mezzi pesanti e/o bus e intensità del loro passaggio.

Tenendo conto di questi accorgimenti, si ritiene che la larghezza minima della corsia ciclabile debba essere di 1,00 m e, dove possibile, di almeno 1,25 m.



San Bonifacio (VR)

LINEA DI MARGINE. La linea di margine della carreggiata funge anche da linea esterna della corsia ciclabile; in assenza di questa (per esempio in presenza di sosta affiancata a destra) può essere opportuno replicare sul margine destro la linea tratteggiata della corsia ciclabile.

LINEA TRATTEGGIATA DI CORSIA VEICOLARE. Per la scelta del tipo di linea tratteggiata da utilizzare per tracciare la corsia ciclabile, nel caso questa debba essere valicabile, occorre rifarsi all'Art. 138 del Regolamento C.d.S. *Per separazione dei sensi di marcia e delle corsie di marcia nei tratti con velocità non superiori a 50 km/h* viene indicato l'utilizzo del tipo di striscia "c" (3,0 m di tratto e 3,0 m di intervallo). Non è questo l'esatto caso della corsia veicolare (che non è una corsia di marcia) e oltretutto la linea di margine, quando va tratteggiata in presenza di interruzioni e passi carrai, richiede il tipo di striscia "f" (1,0 m di tratto e 1,0 m di intervallo). Per dare una maggiore leggibilità alla strada ed evitare di affiancare strisce tra loro diverse, si suggerisce pertanto, perlomeno nei contesti urbani dove la linea di margine è presente, di adottare per tracciare la corsia ciclabile il tipo di striscia "f".

SEGNALETICA VERTICALE. L'installazione della segnaletica verticale di pista ciclabile non va prevista, in quanto la corsia ciclabile non è fattispecie da annoverare tra le piste ciclabili.

PITTOGRAMMI. All'interno delle corsie ciclabili vanno inseriti i simboli del velocipede. La frequenza con cui questi vanno tracciati dipende dal numero di interferenze, di interruzioni e dall'organizzazione dei bordi stradali. In ambito urbano si suggerisce di cadenzarli a distanza di 25 m.

Pur non essendo previsto esplicitamente dalla norma, i soli pittogrammi possono essere utilizzati per brevi tratti di raccordo tra due corsie ciclabili, anche senza striscia tratteggiata, là dove la sezione della corsia veicolare "residua" lasciata dall'eventuale tracciamento di una corsia ciclabile risulterebbe inferiore a 2,50 m.

DIVIETO DI SOSTA. Essendo la corsia ciclabile *"destinata alla circolazione sulle strade dei velocipedi"* la sosta e fermata sulla corsia ciclabile sono vietate e sanzionabili ai sensi dell'art.140 c.1 CdS (divieto di arrecare intralcio alla circolazione) anche in assenza del divieto di sosta formalmente istituito e segnalato.